

**COMUNE DI BOSIO**
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del metodo tariffario rifiuti delibera n. 443/2019 (Arera) e tariffe anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze.

Sono presenti gli Assessori Comunali come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	PERSANO Stefano - Sindaco	X	
2	RATTI Marco	X	
3	CITRON Maurizio	X	
		3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Gian Franco Ferraris il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefano PERSANO - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<u>D.Lgs 267/2000. Art. 49.</u>
<i>Pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla:</i>
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Favorevole
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Ferraris dr. Gian Franco

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa all'ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gian Franco Ferraris

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Bosio il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/03/2019, il Comune di Bosio ha approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente*;
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico-finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della L.R. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato, pertanto che per l'anno 2022:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 27/03/2019, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2022 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 delle tariffe in forma trinomia (quota fissa, quota variabile misurata e quota variabile calcolata) in sostituzione della precedente modalità binomia;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22/03/2021, n. 41, convertito dalla legge 21/05/2021, n. 69, dispone che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019 che, tra l'altro, all'art. 6 disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), corredato da una Relazione illustrativa ed una dichiarazione di veridicità;
- l'ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti provvede alla validazione del PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bosio le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Preso atto:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con nota in data 22/04/2022, per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Bosio presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22/04/2022 ha approvato il PEF, come validato da Paragon Business Advisor Srl;
- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettiva, di cui fa parte il Comune di Bosio, presentato dal gestore Econet S.r.l.

Visto che la Società Econet S.r.l., ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2022 il Piano Economico Finanziario (PEF) Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2022, la struttura tariffaria in forma trinomina è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/Kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico.

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che, ai fini di procedere attraverso un graduale passaggio dalla struttura tariffaria in modalità binomia a quella trinomia risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione dei R.U.R.;

Valutato pertanto:

- che a decorrere dall'anno 2022 è avviata con gradualità progressivamente e percentualmente crescente la copertura dei costi variabili complessivi attraverso la quota variabile misurata della tariffa;
- che la determinazione delle tariffe per l'anno 2022 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione dalla struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1 comma 652 della legge 147/2013;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul Bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del Bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet Srl, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Bosio, per gli anni 2022-2025, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento e della Relazione di validazione, costituenti Allegati A parte integrante della presente deliberazione;

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Bosio- anno 2022, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze socio sanitarie, riportate in Allegati B parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa delle tariffe, è stabilita per l'anno 2022 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2022 in €/Kg. 0,98767, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2022 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,1490 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Persano Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario sottoscritto, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno **24/06/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari.

Dalla Residenza Comunale, li 24/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Stefano Persano

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

Li, 23/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANO PERSANO

Copia conforme ad uso amministrativo.

Bosio, li 23/05/2022



IL RESPONSABILE
(Stefano Persano)

**Regolamento tipo
per l'applicazione della Tariffa Rifiuti
corrispettiva
per la copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani
(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)**

Approvato dall'Assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
(CSR)

In data 16 giugno 2021

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti	6
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione	6
Art. 5 - Soggetti obbligati	8
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria	9
TITOLO II – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	9
Art. 7 – Determinazione dei Costi e delle Tariffe	9
Art. 8 – Tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 9 - Tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 10 – Conferimento minimo	11
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree	12
Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d’uso	12
Art. 13 – Utenze non domestiche con produzione dei rifiuti speciali	13
Art. 13-bis. Riduzione della quota variabile calcolata	14
Art. 14 – Agevolazioni sociali	15
Art. 15 - Scuole	15
Art. 16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	15
Art. 17 – Utenze di mercato	16
Art. 18 – Conferimenti presso il Centro di Raccolta	17
Art. 19 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)	17
TITOLO III – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	17
Art. 20 - Comunicazione	17
Art. 21 - Controllo	18
Art. 22 – Sanzioni	19
Art. 23 - Interessi e spese	19
Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva	20
Art. 25 - Rimborsi	21
Art. 26 - Revisione	22
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 27 - Diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	22
Art. 28 - Rinvio ad altre norme	22
Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali	22
Art. 30 - Entrata in vigore e prima applicazione	23
ALLEGATI	24
Allegato 1 – Componenti della Tariffa per le utenze domestiche	24
Allegato 2 - Componenti della Tariffa per le utenze non domestiche	26
Allegato 3 – Modalità di rilevazione puntuale dei rifiuti	28
Allegato 4 - Coefficienti per la determinazione della Tariffa delle utenze non domestiche	30
29	
Allegato 6 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali	33
Allegato 7 - Calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del PRO-DIE	34

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto 20 aprile 2017, disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa di natura corrispettiva non tributaria (nel proseguo "**Tariffa corrispettiva**" o "**Tariffa**") in luogo della TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. La tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, e dei costi di cui all'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La Tariffa corrispettiva, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
 - b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - c) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - d) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - e) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - f) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);
 - g) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - h) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

- i) **rifiuto organico:** rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
 - j) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - k) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
 - l) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - m) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;
 - n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **Titolare del servizio:** autorità di governo del servizio di raccolta e trasporto, attualmente il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (nel proseguo anche solo Titolare), che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo della raccolta dei rifiuti urbani, fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito;
 - b) **Gestore:** soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, individuato dal Titolare del servizio anche per l'applicazione e riscossione della Tariffa corrispettiva (nel proseguo anche solo Gestore);
 - c) **utente:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
 - d) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
 - e) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati a civile abitazione;
 - f) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e comunque luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera m);
 - g) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
 - h) **utenze aggregate:** punto di conferimento dotato di contenitori comuni per le diverse frazione di rifiuto, riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; l'attivazione di un'utenza aggregata avviene, di regola, su domanda di tutti gli interessati o dell'amministratore del complesso;
 - i) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

- j) **centro di raccolta:** area recintata, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- k) **EcoSportello:** uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento degli utenti per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
- l) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- m) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- n) **rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo:** rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata dal quale non sia possibile riciclare materia;
- o) **parte fissa della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- p) **parte variabile della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;

3. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che incidono sulle definizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. Ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono svolte dal costituendo consorzio di area vasta, che esercita le funzioni previste dalla legge regionale medesima. Sino al completamento della riorganizzazione dei Consorzi di bacino di cui alla suddetta legge regionale il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese esercita le funzioni di governo del sistema ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consorzio Servizi Rifiuti e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e ubicati sul territorio di competenza del comune. Il possesso o la detenzione si correlano alla proprietà, all'usufrutto, al diritto di abitazione, al comodato, alla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione anche di fatto, nonché alla residenza o al domicilio.
2. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche:
 - a) per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso; si considerano, in particolare, predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica e siano ammobiliati;
 - b) per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. La Tariffa corrispettiva non si applica:
 - a) alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali a cui è applicabile la tariffa, purché non operative;
 - b) alle superfici comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa, in quanto di regola non integrano il presupposto di cui al precedente comma 1:
 - a) le unità immobiliari, domestiche o non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate, prive di allacciamento all'energia elettrica e non ammobiliate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità di tale provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - d) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
 - f) le aree scoperte adibite a parcheggi gratuiti aventi carattere pertinenziale;
 - g) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative;
 - h) le parti di impianti sportivi e palestre adibite ad attività sportiva (spogliatoi ed altre pertinenze escluse).
5. L'esclusione dal pagamento della Tariffa corrispettiva nei casi previsti ai commi precedenti deve essere supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato, ovvero da apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, con effetti dalla data della sua sottoscrizione.

6. La mancata utilizzazione del servizio o il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata non comportano esonero dalla Tariffa corrispettiva.
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale la Tariffa è applicata distintamente per i corrispondenti utilizzi, applicando alla superficie a uso non domestico le tariffe per la tipologia di attività svolta.
8. Per i centri commerciali integrati la Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di ogni soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo; è inoltre tenuto a presentare, nei termini previsti per la Comunicazione di cui all'articolo 20, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.
10. I locali e le aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento ad accesso limitato, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

Art. 5 - Soggetti obbligati

1. La Tariffa corrispettiva è dovuta da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, ovvero tra coloro che usano in comune le predette aree o locali. Per le abitazioni a disposizione il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Il soggetto al quale sono diretti gli atti di applicazione e riscossione della tariffa è di regola individuato:
 - per le utenze domestiche in chi ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero nell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
 - per le utenze non domestiche nel soggetto o nell'ente in nome del quale è sottoscritta la scheda di attivazione o, in mancanza, negli altri soggetti responsabili in forza di legge.In mancanza dei predetti soggetti, l'obbligato è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
3. Per i locali ad uso abitativo affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
4. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il conduttore principale resta obbligato a versare la Tariffa.
5. Qualsiasi accordo verbale o contratto comportante la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa non ha effetto liberatorio per il cedente.
6. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o extra alberghiera (quali affittacamere, bed and breakfast e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria. L'obbligazione si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per l'attivazione del servizio rifiuti o, se antecedente, dal giorno in cui sono forniti i contenitori per il servizio, e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione si protrae alle annualità successive, salvo che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata, oppure sia sorta altra obbligazione tariffaria per effetto della comunicazione presentata dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. L'ufficio anagrafe e gli altri uffici comunali in possesso di dati e informazioni rilevanti nella determinazione della tariffa comunicano mensilmente al Gestore le variazioni intervenute secondo modalità e formati concordati.
5. Le variazioni intervenute in corso d'anno decorrono dal momento del loro verificarsi, e vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile.

TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 7 – Determinazione dei Costi e delle Tariffe

1. Il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. Il Gestore redige, in conformità al Contratto di Servizio, il Piano Finanziario per l'anno di riferimento e lo trasmette al Consorzio Servizi Rifiuti almeno un mese prima della scadenza utile per l'approvazione di competenza.
3. Il Piano Finanziario ripartisce i costi in fissi e variabili, sulla base della metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999. I costi variabili sono ulteriormente ripartiti tra una parte riferita alle frazioni di rifiuti per i quali è attiva la misurazione dei conferimenti delle singole utenze (CVM – costi variabili misurati), e una parte riferita ai restanti costi (CVC – costi variabili calcolati).
4. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo articolo 19.
5. I costi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
6. Le Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di

Previsione degli enti locali. Nel caso di mancata approvazione delle Tariffe entro tale termine, sono prorogate le tariffe già in vigore.

7. Ai sensi dell'art. 1, co. 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248.

Art. 8 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche (PFd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, applicando le previsioni contenute nell'allegato 1, punto 1.
2. La parte variabile calcolata per le utenze domestiche (PVCd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, applicando le previsioni contenute nell'allegato 1, punto 2.
3. Ai fini dei due commi precedenti:
 - a) per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia;
 - b) sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero, senza iscrizione all'AIRE, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo, inizialmente previsto, non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - c) Ai fini della determinazione della tariffa non si tiene conto delle persone domiciliate presso case di cura o di riposo che possano attestare, entro la fine di ciascun anno, attraverso adeguata documentazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa; Nel caso di utenza domestica con un unico componente domiciliato presso altra sede si applica solo la parte fissa della tariffa e la stessa sarà rapportata comunque a un unico componente.
 - d) Alle utenze domestiche tenute a disposizione sia da persone residenti che non residenti o dagli iscritti all'AIRE si associa un nucleo familiare composta da due (2) persone, salvo dimostrata diversa composizione del nucleo familiare medesimo
 - e) le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;
 - f) il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
4. La parte variabile misurata per le utenze domestiche (PVMd) è determinata in base al rifiuto misurato in maniera puntuale, applicando le previsioni contenute nell'Allegato 1, punto 3, al presente Regolamento, rilevando la quantità di rifiuto con le modalità indicate nell'Allegato 3 e tenendo conto di eventuali svuotamenti aggiuntivi.
5. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione si procederà in via induttiva, sulla base dei dati di conferimento effettuati nel

periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi previsti dall'articolo 10.

6. Le quote fissa e variabile calcolata sono ridotte a 1/3 all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 9 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche (PFnd) è commisurata alla superficie occupata o utilizzata, comprese le aree scoperte operative, e alla tipologia di attività ivi esercitata, secondo le previsioni recate nell'allegato 2, punto 1, del presente Regolamento. Nella determinazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
2. La parte variabile calcolata per le utenze non domestiche (PVCnd) è commisurata alla superficie occupata e alla tipologia di attività ivi esercitata, secondo le previsioni recate nell'allegato 2, punto 2, del presente Regolamento.
3. La parte variabile misurata per le utenze non domestiche (PVMnd) è determinata in base al rifiuto misurato in maniera puntuale, applicando le previsioni nell'Allegato 2, punto 3, al presente Regolamento, rilevando la quantità di rifiuto con le modalità indicate nell'Allegato 3, tenendo conto di eventuali svuotamenti aggiuntivi.
4. Si applica il comma 5 dell'articolo 8.

Art. 10 – Conferimento minimo

1. Il Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte misurata della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. A ciascun utente è associato un conferimento annuo minimo di rifiuto secco residuo, determinato in relazione alle modalità di conferimento e di rilevazione, così come approvato dal Titolare del Servizio.
3. Il conferimento minimo delle utenze domestiche dovrà essere determinato come da tabella sotto riportata:

numero componenti	lt/anno	Num svuot/anno inclusi di un contenitore da 120 lt.
1	240,00	2
2	360,00	3
3	480,00	4
4	600,00	5
5	720,00	6
6 o più	840,00	7

- a. Il conferimento minimo, come sopra determinato, per le utenze domestiche tenute a disposizione, viene definito sulla base dei componenti indicati nell'art. 8 comma 3.
- b. In caso di presenza di contenitori, riservati alle utenze domestiche, dedicati al disagio socio-sanitario e/o presenza di bambini di età inferiore a tre anni, gli svuotamenti degli

stessi non concorrono a formare tale standard minimo, limitatamente a pannoloni e pannolini; l'utente decade dalla riduzione nel caso di mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei contenitori riservati, nonché in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore alla cessazione dell'utenza.

4. Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività $K_d \min(ap)$ moltiplicato per la relativa superficie, ridotto di una percentuale da definirsi in fase di approvazione del PEF.
5. Per le utenze mercatali: un quantitativo di chilogrammi come indicato al comma 4. Al fine di determinare il volume in dotazione al mercato si considerano 120 litri per ciascun banco; il quantitativo complessivo ottenuto viene ripartito tra i banchi del mercato in conformità agli allegati 5 e 6.

Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

Al fine di adottare un principio di equità, il numero di componenti per le utenze domestiche, necessario al calcolo degli standard minimi di conferimento di cui sopra, sarà determinato sulla base del numero di componenti del nucleo calcolati con il metodo del pro-die come esposto nell'Allegato n. 7.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'attribuzione della categoria tariffaria alle utenze non domestiche si fa riferimento all'attività risultante dall'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti o, se diversa, dall'attività effettivamente svolta; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
2. Le utenze non domestiche non espressamente previste nella classificazione di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Qualora un'utenza non domestica presenti superfici con distinte utilizzazioni (ad es. commerciali, produttive, magazzini, mense, uffici) la tariffa è applicata, per la parte fissa e per parte variabile calcolata (PVC), in relazione alle diverse tipologie di utilizzo, purché si tratti di superfici singolarmente non inferiori a 50 mq. Si applicano invece tariffe distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con diversi soggetti obbligati.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta del 50%, limitatamente alla parte variabile calcolata (PVCd), per le utenze domestiche che non ritirano il contenitore dell'organico e che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. L'utente decade dalla riduzione della Tariffa di cui al comma 1 qualora non abbia rispettato le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Tariffa giornaliera: per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la Tariffa Corrispettiva puntuale, così come definita all'art 9 del presente regolamento, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare e deve essere dimostrata tramite apposita documentazione. La tariffa è ridotta come segue:

Licenza Stagionale	Riduzione per minor servizio
Stagionale da 151 a 183 gg.	50%
Stagionale da 121 a 150 gg.	58%
Stagionale da 91 a 120 gg.	67%
Stagionale da 61 a 90 gg.	75%
Stagionale da 31 a 60 gg.	83%
Stagionale da 1 a 30 gg.	92%

Al di fuori del periodo di attività, l'utenza non domestica è tenuta a provvedere a proprie spese al servizio, che non concorre nel calcolo della Tariffa applicata, così come definito all'art. 19.

5. Limitatamente a zone con bassa densità abitativa (minore di 15 abitanti per km lineare) per cui si preveda il conferimento presso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti, la Tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, può essere ridotta da un minimo del 20% a un massimo del 60 % limitatamente alla parte variabile calcolata (PVCd).

Art. 13 – Utenze non domestiche con produzione dei rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa, ai sensi del D.Lgs 116/2020:
 - a. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- b. le superfici specificamente destinate alle trasformazioni e alle lavorazioni industriali;
 - c. le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
 - d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili.
 - e. i magazzini ubicati nel medesimo compendio in cui avvengono le lavorazioni che producono rifiuti speciali, che ospitano esclusivamente materie prime e semilavorati destinati alla lavorazione.
3. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, per contestuale produzione anche di rifiuti urbani, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento forfettarie.

Categoria di attività	abbattimento della superficie
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazione autoveicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Rosticcerie	15%
Lavanderie	15%
Verniciatura	50%
Fonderie, produzione e lavorazione di laminati	50%
Ambulatori medici, dentistici, lavoratori analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Galvanotecnici	50%

Le predette riduzioni sono applicate a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 13-bis. Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. La quota variabile calcolata (PVCnd) è ridotta alle utenze non domestiche che:
 - a) dichiarano di voler conferire i propri rifiuti urbani, anche indifferenziati, al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - b) dimostrano l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La dichiarazione di cui alla lettera a) è inviata al Gestore entro il 30 giugno antecedente all'anno di inizio dell'opzione, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno conferiti a terzi, distinti per codici CER. L'attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Gestore entro il gennaio successivo all'anno di riferimento. Per l'anno 2021 i documenti di cui alla lettera a) sono inviati al Gestore entro il mese di Maggio 2021, con efficacia dell'opzione a decorrere dall'1 gennaio 2022.
3. L'utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale. Il gestore comunica le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
4. La riduzione della parte variabile calcolata (PVCnd) è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di

produttività Kd (ap) rilevanti nel computo della suddetta parte. La riduzione si applica a consuntivo, anche mediante compensazione nella prima fattura utile.

5. Il gestore si riserva di richiedere, per finalità di controllo, l'invio della documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in particolare i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario.

Art. 14 – Agevolazioni sociali

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, può accollarsi il pagamento, in tutto o in parte, della Tariffa relativa ad utenze domestiche in particolari condizioni (comprese le utenze con un indicatore di situazione economica equivalente – ISEE - non superiore al limite stabilito dal Comune), ferma restando l'intestazione della fattura al soggetto obbligato.
2. È facoltà dei Comuni concedere agevolazioni tariffarie sia allo scopo di incentivare alcuni comportamenti virtuosi (ad esempio conferimento presso i Centri di Raccolta di ingombranti, RAEE, e rifiuti pericolosi), sia per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori dalla volontà e dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 3 anni).
3. Il Gestore inserisce nel Piano economico finanziario un fondo pari al presumibile minor introito derivante dalle agevolazioni di cui al comma precedente, che sarà posto a carico del Comune. Nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Gestore verifica l'onere effettivo delle agevolazioni concesse e riporta l'eventuale differenza rispetto al fondo nel Piano economico finanziario dell'anno seguente.

Art. 15 - Scuole

1. Per le Scuole statali l'importo da corrispondere al Gestore da parte dell'Ente, a copertura del servizio rifiuti, è determinato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali in attuazione della previsione di cui all' art. 33-bis, del decreto legge n. 248/2007. Tale disposizione riguarda esclusivamente la gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei locali scolastici destinati all'attività didattica e non invece ai rifiuti prodotti all'interno dei locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.), per i quali la Scuola o altro soggetto deve dotarsi degli appositi contenitori.
2. Per le Scuole paritarie la Tariffa rifiuti copre anche i rifiuti provenienti da attività non didattiche (es. mense, palestre o altro). Eventuali servizi aggiuntivi (contenitori di volumetria superiore e/o sacchetti aggiuntivi) sono addebitati secondo le tariffe ordinarie applicate alle utenze non domestiche.
3. Qualora presso le Scuole vengano organizzate attività e/o eventi al di fuori del periodo scolastico (ad es. Centri estivi), il soggetto organizzatore - se diverso dalla Scuola - è tenuto a corrispondere un importo forfettario per la gestione dei rifiuti che viene stabilito in base al numero di settimane di permanenza e al numero dei partecipanti.

Art. 16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa secondo le regole del presente articolo gli organizzatori di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperte al pubblico, che prevedono

occupazione di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a ventuno giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.

2. Gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono attivare l'utenza almeno una settimana prima del loro inizio.
3. La tariffa è commisurata al servizio reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati nonché a eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti.
4. Il Titolare del Servizio approva le tariffe per il servizio base ed i prezzi per i servizi complementari. I servizi sono articolati per moduli in funzione dei contenitori utilizzabili e degli eventuali svuotamenti intermedi: le relative tariffe comprendono sia i costi di raccolta e trasporto che quelli di trattamento dei rifiuti conferibili. Per eventuali servizi aggiuntivi (consegna, ritiro contenitori standard e aggiuntivi, prestazioni di personale da parte del Gestore) si applicano i prezzi unitari di riferimento in conformità al vigente Contratto di servizio.
5. Per tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti, il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della Tariffa specifica quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività in base al servizio richiesto. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto. In questi casi, verrà applicata la tariffa per la dotazione standard (vedi art. 52 comma 3 del Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti).
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo del modulo prescelto determina l'applicazione di specifiche penali anch'esse definite dal Titolare del Servizio.
8. In ogni caso, nell'ipotesi di imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.
9. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.

Art. 17 – Utenze di mercato

1. Le utenze mercatali fisse/permanenti sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base della superficie occupata, della quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolta, del numero delle presenze annuali presunte e della tipologia di attività.
2. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, come risultanti dalle comunicazioni dei comuni, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
3. Le regole di calcolo delle tariffe, di cui al comma 1, sono contenute negli allegati 5 e 6 del presente Regolamento.

4. Le utenze mercatali sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e al pagamento della specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione degli spazi di cui trattasi.
5. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.

Art. 18 – Conferimenti presso il Centro di Raccolta

1. Gli utenti possono conferire i propri rifiuti urbani direttamente presso il Centro di Raccolta solo se ciò è previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e previa apposita autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2. La Tariffa a carico dalle utenze non domestiche per i conferimenti previsti al comma 1 è determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Per le autorizzazioni rilasciate *una tantum*, il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello, in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

Art. 19 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può eseguire prestazioni che non rientrano nel servizio ordinario, così come individuati nel Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti, nonché prestazioni complementari ed integrative rispetto alla gestione dei rifiuti.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo specifico in conformità alle previsioni del Contratto di servizio vigente.
3. È consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi a domanda individuale.

TITOLO III – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20 - Comunicazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa devono comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, oltre ai dati necessari per le comunicazioni di cui al successivo comma 10, entro trenta giorni successivi al loro verificarsi; entro il medesimo termine devono attivare e/o adeguare ovvero restituire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure rese disponibili dal Gestore anche in forma elettronica e via web.
2. Ciascun utente deve dichiarare la superficie occupata o utilizzata mediante autocertificazione e/o idonea documentazione (ad es, con visura catastale). In mancanza, la determinazione della superficie, se necessario, sarà effettuata dal Gestore in base a presunzioni semplici con i requisiti di cui di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciato apposito riscontro, se richiesto.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 20 c.1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ai sensi dell'art. 1 comma 106-108 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il Gestore acquisisce e tramette all'Agenzia delle Entrate i dati catastali presso cui è istituito il servizio.
6. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate. Non necessita di apposita comunicazione, per i soggetti residenti, la variazione del solo numero degli occupanti.
7. Gli eredi che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, devono comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel medesimo termine di 30 giorni. Il subentro avrà come data di inizio il 01 gennaio dell'anno in corso con la variazione del numero di occupanti alla data dell'effettivo avvenimento.
8. Le stesse modalità si applicano nel caso di subentro all'interno dello stesso nucleo familiare.
9. In presenza di utenze aggregate l'Amministratore presenta al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze e le eventuali successive variazioni.
10. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
11. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto al quale saranno intestati gli atti di applicazione e riscossione della Tariffa.
12. Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Gestore trasmette annualmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che hanno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, così come definiti dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 21 - Controllo

1. Il Gestore svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, controlla i dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo e, più in generale, verifica il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o la corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).
2. A decorrere dalla data di inizio residenza, l'utente deve ritirare presso la società di gestione la prima dotazione formata da un KIT di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato o altri dispositivi alternativi.

3. Il Gestore, anche su richiesta del Comune, effettua altresì controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica della differenziazione dei rifiuti, del compostaggio domestico e sulle utenze con anomala produzione di rifiuto secco non riciclabile.
4. Il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale del Gestore o da personale delegato dal medesimo, anche dal personale di vigilanza preposto per legge. Del mancato rispetto del presente regolamento dovrà essere tempestivamente informato il Funzionario Responsabile individuato dal Comune.
5. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva
6. Il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza in caso di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza. Nei trenta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può regolarizzare la propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione.
8. Emergendo l'omessa, l'infedele o l'incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, può:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni aderenti al Consorzio Servizi Rifiuti e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
9. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Gestore sulla base degli elementi, anche presuntivi, in proprio possesso.
10. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Titolare del Servizio potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione anche attraverso procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, da attuare in collaborazione con il Gestore.

Art. 22 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come di seguito meglio dettagliato.

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 30,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 60,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 100,00	€ 500,00
Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione (fatte salve la sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00
Omesso o tardivo versamento delle somme dovute	30% delle somme non versate, con un minimo di € 30 e un massimo di € 500	
Violazioni sopra non previste	Da € 25,00 a € 150,00	

- Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 24 novembre 1981, n. 689.
- Le violazioni sono accertate dai funzionari del Comune e dai dipendenti dall'Ente gestore, che esercitano a tal fine i poteri di cui agli artt. 13 e 15 della Legge 689/1981.
- La sanzione può essere definita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. 689/1981, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, col pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista. I proventi delle sanzioni definite in via breve sono versati e attribuiti all'ente gestore.
- Emergendo l'abbandono o l'irregolare smaltimento di rifiuti, il Gestore addebita al responsabile il costo di gestione di tali rifiuti, in base alla relativa tipologia e quantità.

Art. 23 - Interessi e spese

- Il pagamento delle somme addebitate agli utenti deve essere effettuato entro i termini indicati nella fattura e secondo le modalità stabilite dal Gestore. Le fatture sono spedite nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti.
- In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento, tramite raccomandata o PEC, indicando le somme dovute e la scadenza entro la quale l'utente deve provvedere al pagamento.
- In caso di persistente inadempimento, il Gestore attiva le procedure di riscossione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
- I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza sono gravati da interessi di mora al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

- La fatturazione della Tariffa, di regola, avviene per ciascun anno solare con cadenza almeno semestrale.

2. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa e delle penali nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente ivi compresa la riscossione coattiva. Quest'ultima verrà effettuata anche tramite l'accertamento esecutivo patrimoniale previsto dall'art. 1 comma 792 l. 160/2019 e smi.
3. Ai fini della riscossione, anche coattiva, il Gestore è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'anagrafe tributaria degli Enti e per il tramite degli Enti medesimi.
4. Il Gestore avrà inoltre diritto alle modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastali e ipotecarie nonché del pubblico registro automobilistico.
5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante i sistemi di pagamento previsti dalle norme vigenti ed adottati dal Gestore.
6. Le modifiche relative alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
7. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa, in mancanza di continuità del servizio reso, risulta inferiore ai relativi costi di riscossione.
8. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
9. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, all'utente stesso.
10. Il Titolare del Servizio potrà deliberare l'istituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenze non domestiche che necessitino di attrezzature oltre lo standard a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento.

Art. 25 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, il Gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio di competenza del Titolare del servizio, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. Nel caso di sospensione, non superiore a quindici giorni consecutivi, del servizio per motivi non imputabili al Gestore quali per esempio vertenze sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, agli utenti verrà riconosciuto un rimborso quantificato dal Titolare del servizio.

4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
5. In caso di inadempienze del Gestore che determina l'addebito ingiustificato di somme a carico degli utenti, non dovute a mere variazioni riferite all'utenza, sulle somme che il Gestore è tenuto a rimborsare verranno calcolati gli interessi legali, maggiorati di 3 punti percentuali.

Art. 26 - Revisione

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, rivedere le proprie determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del C.C., il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 28 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 13 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e al Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/R, con il quale è stato approvato il relativo regolamento, e al comma 666 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

1. Gli Enti competenti sottoporranno il presente regolamento a revisione, per adeguarlo alle eventuali modifiche normative, di servizio e tecnologiche, o alle esigenze emerse in fase di prima applicazione.
2. In via transitoria, nei primi due anni di applicazione della tariffa corrispettiva, la parte fissa della tariffa dovuta dalle utenze domestiche può essere determinata, in deroga a quanto previsto all'articolo 8, comma 1, in relazione alla superficie dell'utenza e alla composizione del nucleo familiare, applicando la metodologia e i parametri previsti all'allegato 1, punto 4.1, del DPR

158/1999. Superato il periodo transitorio, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 30 - Entrata in vigore e prima applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il

ALLEGATI

Allegato 1 – Componenti della Tariffa per le utenze domestiche

1.1. PARTE FISSA (PFd): è data dalla seguente formula:

$$PFd = \frac{CFd}{\sum N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

CFd: costi fissi attribuibili al complesso delle utenze domestiche;

n: numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n): numero di utenze con *n* componenti il nucleo familiare;

Ka(n): coefficiente di adattamento per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche, di cui alla seguente tabella

Utenze Domestiche	Ka(n)
Numero di componenti del nucleo familiare	min
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

1.2. PARTE VARIABILE CALCOLATA (PVCd): è data dalla seguente formula.

$$PVCd = \frac{CVCd}{\sum N(n) \cdot Kb(n)} \cdot Kb(n)$$

dove

CVCd: costi variabili calcolati attribuiti al complesso delle utenze domestiche;

n: numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n): numero di utenze con *n* componenti il nucleo familiare;

Kb(n): coefficiente di adattamento per l'attribuzione della parte variabile calcolata alle utenze domestiche, di cui alla seguente tabella

Utenze Domestiche	Kb(n)	
	Min	max
Numero di componenti del nucleo familiare		
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

1.3. PARTE VARIABILE MISURATA (PVMd): è data dalla seguente formula:

$$PVMd = \frac{CTVMd}{QTd} \cdot q$$

con

CTVMd: costi variabili misurati attribuiti al complesso delle utenze domestiche;

QTd: quantità complessiva di rifiuto misurato presso le utenze domestiche;

q: quantità di rifiuto misurato presso la singola utenza (lt.),

Nel caso di utenze domestiche aggregate, la quantità di rifiuto $q(n)$ attribuito all'utenza con n componenti il nucleo familiare è determinato dalla seguente formula:

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum N(n) \cdot Kb(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$Qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore aggregato nel periodo;

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui alla tabella al punto 1.2.

Allegato 2 - Componenti della Tariffa per le utenze non domestiche

2.1. PARTE FISSA (PFnd): è data dalla seguente formula:

$$PFnd = Qapf \cdot Sap \cdot Kc(ap)$$

dove

$$Qapf = \frac{CFnd}{\sum St(ap) \cdot Kc(ap)} \cdot Kc(ap)$$

CFnd: costi fissi attribuiti al complesso delle utenze non domestiche

St(ap): superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività "ap"

Kc(ap): coefficiente potenziale di produzione, determinato in base alla tabella di cui all'allegato 4;

S(ap): superficie della singola utenza

2.2. PARTE VARIABILE CALCOLATA (PVCnd): è data dalla seguente formula:

$$PVCnd = Qapv \cdot Sap \cdot Kd(ap)$$

dove

$$Qapv = \frac{CVCnd}{\sum St(ap) \cdot Kd(ap)} \cdot Kd(ap)$$

CVCnd: Costi variabili calcolati attribuiti al complesso delle utenze non domestiche

St(ap): superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività "ap";

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, determinato in base alla tabella di cui all'allegato 4;

2.3. PARTE VARIABILE MISURATA (PVMd): è data dalla seguente formula:

$$PVMnd = \frac{CTVnd}{QTnd} \cdot q$$

dove

CTVd: costi totali variabili misurati attribuiti al complesso delle utenze non domestiche;

QTd: quantità complessiva di rifiuto misurato raccolto presso le utenze non domestiche.

q: quantità di rifiuto misurato raccolto presso la singola utenza (lt.),

Nel caso di utenze non domestiche aggregate, la quantità di rifiuto $q(ap)$ attribuito all'utenza con attività "ap" è determinato dalla seguente formula:

$$q(ap) = \frac{Q_{tot}}{\sum S(ap) \cdot Kd(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore aggregato;

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap"

$Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", di cui di cui alla tabella al punto 2.2.

Allegato 3 – Modalità di rilevazione puntuale dei rifiuti

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario, senza rilevazione del singolo vuotamento	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti medi stimati (tariffa "flat")
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
			formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio dedicato	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta *conferimenti disponibili
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 11
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 11
Domestica e non domestica	Frazioni per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi, conferimento all'ecocentro	Rilevamento del conferimento o disponibilità del servizio	Volume o pezzi conferibili* per peso specifico medio del conferimento.

*Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuati nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Coefficienti per la determinazione della Tariffa delle utenze non domestiche

Cat	CATEGORIAUTENZA EX DPR 158-99	KC		KD	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e di riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquari	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Allegato 5 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} Kc(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kc(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = Tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$Kc(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all’Allegato 6;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze mercatali (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall’utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI
FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO**

$$q(ap) = \frac{qtot}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività “ap”, con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

$qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto per il servizio mercati nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività “ap”, di cui all’Allegato 6;

$P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività “ap”;

$S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività “ap” (m²).

Allegato 6 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
l	Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari - fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78
2g	Farmer market	2,04	6,92	28,70	56,78

Allegato 7 - Calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del PRO-DIE

Esempio di calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del pro-die:

- nucleo familiare composto da 4 componenti dal 01/01 fino al 30/04
- riduzione da 4 a 3 componenti dal 01/05 fino al 31/12.

Tariffa Variabile misurata			
Numero componenti nucleo	svuotamenti inclusi = n + 1	CASSONETTO	LITRI x anno
1	2	120	240,00
2	3	120	360,00
3	4	120	480,00
4	5	120	600,00
5	6	120	720,00
6	7	120	840,00

data inizio	01/01	componenti	giorni prodie	Min. LITRI per anno da regolam	minimo litri prodie annui
data cambio	30/04	4,00	120	600,00	197,26
data fine	31/12	3,00	245	480,00	322,19
TOTALI			365		519,45